

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Società a responsabilità limitata denominata "Ferrara Tua Srl".

1.2 La società deve mantenere la totalità di capitale pubblico, non potendo la quota di partecipazione detenuta dagli enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società possedute totalmente dai medesimi, risultare inferiore al 100% del capitale sociale.

1.3 Sono inefficaci, nei confronti della Società, tutti gli atti di trasferimento di quote di partecipazione posti in essere in violazione del precedente comma.

1.4 Ai sensi dell'art.2497 bis c.c., la società è soggetta al controllo e coordinamento della società Holding Ferrara Servizi Srl unipersonale, partecipata totalmente dal Comune di Ferrara.

Art. 2 - OGGETTO

2.1 La Società ha per oggetto la gestione ed esecuzione di servizi per i cittadini, anche ad alto valore innovativo e tecnologico, tesi alla miglior fruizione dell'area urbana complessivamente intesa ed in particolare:

I) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi destinati al soddisfacimento di esigenze pubbliche, quali:

a) gestire il servizio "Verde Pubblico" concernente la manutenzione, realizzazione, progettazione e l'incremento del verde e del patrimonio arboreo pubblico degli Enti Pubblici territoriali soci, costituito da parchi, giardini, aree dedicate all'attività sportiva ed alberi allocati anche a margine delle sedi stradali;

b) gestire il servizio di disinfezione, disinfestazione degli Enti Pubblici Territoriali Soci concernente la deanzarizzazione, derattizzazione e altre disinfestazioni e disinfezioni ambientali per la profilassi delle malattie infettive, nelle aree pubbliche e negli immobili di proprietà e/o gestione dei Comuni Soci;

c) fornire consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi, anche per conto terzi, nel campo ambientale.

Le gestioni di cui al presente paragrafo I) possono

essere esercitate, a seguito di affidamento diretto, per tutti i Comuni soci e, previa stipula di apposita convenzione, anche a favore di soggetti non soci.

II) la gestione dei servizi inerenti il parcheggio e la sosta e/o comunque connessi alla fruizione dell'area urbana complessivamente intesa, nel quadro delle finalità di interesse sociale e generale, consistenti nella razionalizzazione del traffico, nel miglioramento, per gli utenti, delle condizioni di circolazione e di stazionamento, anche in rapporto alla fruizione di spazi ed aree destinate a verde urbano che le Amministrazioni Pubbliche perseguiranno anche attraverso il Piano Urbano del Traffico, ed in particolare:

a) assumere in concessione i pubblici parcheggi, in superficie, sopraelevati o sotterranei nel territorio dei Comuni Soci o in altre aree esterne con relative opere di accesso ed impianti, ivi compresi sistemi di monitoraggio automatico sullo stato di occupazione delle aree e di informazione sullo stato della loro progressiva saturazione attraverso messaggi variabili;

b) realizzazione di opere ed impianti nel settore dello stazionamento dei veicoli, nonchè alla loro gestione ed alla prestazione di servizi tecnici specializzati per i veicoli;

c) ideazione, realizzazione ed attuazione di sistemi tariffari per il pagamento della sosta con carte valore o altri dispositivi idonei anche ad essere utilizzati dal trasporto pubblico o da altri servizi comunali;

d) predisposizione, realizzazione e manutenzione delle opere e dei lavori relativi alla segnaletica orizzontale e verticale;

e) adozione e gestione di sistemi specifici di mobilità urbana ed extraurbana a basso impatto ambientale (biciclette, veicoli elettrici car-pooling, car-sharing, bike-sharing ecc.);

f) adozione ed esecuzione di sistemi di gestione a basso impatto ambientale della logistica delle merci in area urbana;

III) l'adozione e sviluppo di strategie, azioni e iniziative tese all'ottimizzazione e all'innovazione dei servizi pubblici, al fine di favorire l'interazione fra le infrastrutture materiali ed immateriali della città, i cittadini residenti, i turisti e le imprese, mediante applicazione delle nuove tecnologie della

comunicazione, della mobilità, dell'ambiente e dell'efficienza energetica, per il miglioramento della qualità della vita e il soddisfacimento delle esigenze in continua evoluzione dei cittadini-utenti.

IV) l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio e/o per conto terzi, delle attività e dei servizi pubblici funerari e cimiteriali.

In particolare, la Società potrà gestire:

a) le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, esumazione ed estumulazione delle salme, le opere murarie e accessorie occorrenti;

b) l'installazione e manutenzione, sia in rete che a punto singolo, delle lampade votive con connessa gestione del servizio di illuminazione votiva;

c) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti di uso comune nei cimiteri;

d) la costruzione di nuovi cimiteri, i lavori di ampliamento di quelli esistenti, la costruzione, il ripristino, il restauro o la fornitura di manufatti cimiteriali quali tombe, cappelle, loculi, ossari, nicchie cinerarie, lapidi e cippi e altre sepolture, sia in forma diretta che indiretta, dentro e fuori il territorio di pertinenza degli Enti Pubblici Territoriali Soci;

e) la costruzione e gestione di impianti di cremazione, nonché di inceneritori ad uso cimiteriale;

f) la gestione, ad esclusione delle competenze sanitarie, del centro funerario, ivi comprendendo le funzioni di deposito di osservazione ed obitorio;

g) il disbrigo delle pratiche amministrative relative e connesse alle autorizzazioni per l'attività funebre, comprese le affissioni degli annunci mortuari e, in ogni caso, le incombenze non qui richiamate e specificatamente demandate alla società in forza del regolamento comunale di polizia mortuaria o, comunque, correlate ai servizi sopra richiamati;

V) Costituiscono, oggetto sociale anche le seguenti prestazioni verso chiunque esercitate:

- singole prestazioni di servizi che abbiano attinenza all'attività principale;

- attività accessorie e/o complementari alla principale;

- servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettuale, studi di fattibilità, direzione lavori, attinenti le attività principali.

2.2 Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali, acquisire, cedere e sfruttare privative industriali, brevetti o invenzioni, nonché stipulare accordi di collaborazione con Università, Istituti ed Enti di ricerca pubblici e/o privati.

2.3 Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate dalla Società con le modalità e forme ad essa applicabili, eventualmente anche a mezzo di Società da essa controllate o collegate, fermo il divieto di conferimento a favore di terzi dei beni essenziali per lo svolgimento delle proprie attività. La Società ha quindi il potere di promuovere la costituzione di Società, Enti o Imprese aventi oggetto analogo, connesso o accessorio al proprio, ovvero di acquisirne partecipazioni anche di minoranza quando ritenuto economicamente vantaggioso e nel rispetto delle disposizioni di legge applicabili.

2.4 La Società potrà estendere la propria attività anche ad ulteriori servizi connessi ed accessori a quelli elencati precedentemente, svolgendo anche attività di consulenza, assistenza, progettazione e relativa costruzione.

2.5 La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali, anche a favore di terzi, fermo restando che dette garanzie possono essere concesse solo a favore di Enti o Società collegate, controllate o delle quali è in corso di acquisizione il controllo.

2.6 Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con altre aziende o Società fornitrici di servizi di pubblico interesse che operino nel territorio nazionale, utilizzando ogni strumento consentito dalla normativa vigente.

2.7 La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità, perseguendo l'innovazione tecnologica e l'efficienza.

2.8 Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e, in particolare, promuove iniziative per garantire la

diffusione e la valorizzazione dei servizi offerti.

2.9 La Società è in ogni caso vincolata a realizzare ~~la parte più importante della propria attività~~ oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, nell'ambito del mandato ricevuto dai ~~Enti Locali Soci~~ medesimi attraverso il Contratto di servizio. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 3 - SEDE

3.1 La sede legale della Società è in Ferrara, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle imprese.

3.2 Gli Amministratori hanno facoltà di istituire unità locali o trasferire la sede nell'ambito del Comune sopra indicato.

3.3 Spetta all'Assemblea deliberare l'istituzione di sedi secondarie in Comuni diversi.

Art. 4 - DURATA

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) salvo proroga o scioglimento anticipato.

Art. 5 - CAPITALE SOCIALE

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.700.000 (duemilionesettecentomila).

5.2 La quota di capitale pubblico posseduta da enti pubblici territoriali locali, anche indirettamente per il tramite di società totalmente partecipate, non può essere inferiore al 100% (cento per cento) per tutta la durata della società.

5.3 Potranno essere soci della Società persone giuridiche pubbliche con la sola limitazione, per quanto riguarda i Comuni, a quelli che affidano direttamente alla Società l'esercizio dei servizi pubblici di cui al precedente art. 2.

Art. 6 - AUMENTO DI CAPITALE, CONFERIMENTI E FINANZIAMENTI

6.1 I Soci decidono, mediante delibera assembleare, l'aumento del capitale, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia e fatta salva in ogni caso la condizione di cui all'art. 1 comma 1.2, nonché ai

commi 5.2 e 5.3 dell'art. 5 delle presenti **Norme sul funzionamento della società** ~~Statute~~.

6.2 Possono essere conferiti beni in natura o crediti, o comunque qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

In caso di conferimenti di beni in natura o di crediti l'esperto o la società di revisione previsti a norma dell'art.2465 C.C. dovranno essere graditi alla società.

6.3 I versamenti sulle quote sono richiesti dall'organo amministrativo nei termini e nei modi più opportuni per la società.

6.4 I Soci possono effettuare finanziamenti "causa mutui" alla società, effettuare apporti a fondo perduto ovvero conferimenti in conto capitale o in conto futuro aumento capitale, nel rispetto delle norme vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio presso il pubblico.

Art. 7 - DOMICILIAZIONE

7.1 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dell'organo di controllo e/o del revisore ~~se nominati~~, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

7.2 L'indirizzo di posta elettronica, rilevante ai fini delle convocazioni e di ogni altra comunicazione societaria, dovrà essere comunicato **espressamente** alla Società **dagli interessati** e ~~dovrà parimenti risultare dal Registro Imprese~~. Sarà cura degli interessati comunicare **altresi** alla Società tramite lettera raccomandata, o PEC, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni eventuale relativa variazione.

Art. 8 - EMISSIONE TITOLI DI DEBITO

8.1 La società può emettere titoli di debito.

8.2 La decisione è adottata mediante deliberazione assembleare, nei limiti di cui all'art.2412 C.C. e nell'osservanza dell'art.2483 C.C..

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

9.1 Le quote sociali sono trasferibili subordinatamente all'accertamento, da parte dell'Organo Amministrativo, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, direttamente o per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, della totalità del capitale sociale, ai sensi dell'art. 1), commi 1.1, 1.3, e dell'art. 5).

9.2 Il socio che desidera procedere al trasferimento di tutta o di una parte della propria quota è tenuto a darne comunicazione a tutti gli altri soci tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) indicando il prezzo e l'identità dell'acquirente.

9.3. È riconosciuto agli altri soci in misura proporzionale alla loro rispettiva quota, il diritto di prelazione da esercitarsi nel termine di trenta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.

9.4. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o PEC, la loro volontà di esercitare il diritto stesso con le modalità ed alle condizioni di cui all'offerta.

9.5. Qualora uno o più soci non intendano esercitare in tutto o in parte il loro diritto, gli altri soci potranno subentrare in loro vece, sempre in proporzione alle rispettive partecipazioni e con garanzia del rispetto dell'art. 1 comma 1.2 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**.

9.6. Se nel termine di trenta giorni dalla data di spedizione della raccomandata (o PEC) nessuno dei soci abbia manifestato la volontà di esercitare il diritto di prelazione, questo si intende rinunciato ed il socio che desidera procedere alla vendita potrà farlo liberamente alle condizioni già offerte, purché la vendita abbia luogo nel termine di tre mesi dall'offerta.

Art. 10 - RECESSO

10.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge e quando, per esigenze proprie di ciascun ente pubblico territoriale locale Socio, venga meno l'interesse pubblico e/o al termine dell'affidamento *in house* della gestione dei servizi pubblici locali.

Art. 11 - DECISIONI DEI SOCI

11.1 Le decisioni dei Soci debbono essere adottate mediante delibera assembleare. Le materie riservate sono quelle indicate nell'art. 2479 C.C..

L'Assemblea inoltre:

- delibera sulle autorizzazioni richieste dalle presenti **Norme sul funzionamento della società statute** per il compimento di atti degli amministratori, ferma restando in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;
- prende atto della nomina e revoca degli

amministratori, effettuata ai sensi dell'art.16 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**, in analogia all'art. 2449 c.c.;

- prende atto della nomina e revoca dell'Organo di Controllo e/o ~~, quando previsto,~~ del soggetto al quale è demandata ~~e il controllo contabile~~ **la revisione legale** effettuate ai sensi dell'art.19 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute**, ~~ex~~ **in analogia all'art.2449 c.c.;**

- prende atto degli indirizzi generali di gestione dei beni e dei servizi pubblici ad essa affidati come individuati dagli enti pubblici territoriali soci;

- propone agli Enti **pubblici** ~~locali~~ territoriali soci, per l'approvazione, le tariffe dei servizi pubblici locali gestiti, nel rispetto della normativa vigente. Approva le tariffe delle altre attività e servizi erogati dalla Società.

11.2 Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i Soci, come risultanti al Registro Imprese ed in regola con i versamenti; il voto ha valore in misura proporzionale alla partecipazione al capitale della società.

Art. 12 - CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

12.1 L'assemblea è convocata mediante comunicazione scritta, anche mediante fax, PEC, o posta elettronica, di cui sia assicurato il ricevimento, inviata ai Soci all'indirizzo risultante dal registro imprese - **o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dagli interessati** - a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico.

~~Nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, ai sensi del terzo comma dell'art.2475 C.C., la convocazione sarà effettuata dall'amministratore più anziano.~~

12.2 La comunicazione dovrà essere effettuata almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio sopra indicato e dovrà indicare il giorno, luogo, ora dell'adunanza (di prima ed eventualmente di seconda convocazione, se ritenuto necessario) e le materie da trattare.

12.3 Il Socio potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta, che deve essere conservata dalla società. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato.

12.4 L'Assemblea è valida anche in mancanza della formale convocazione quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tutti i soci che rappresentano l'intero capitale sociale e siano intervenuti o siano stati informati l'Organo Amministrativo nonché l'Organo di controllo, qualora esistente, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. In tal caso, gli amministratori e il/i sindaco/i si intendono informati quando sia stata data loro comunicazione scritta, di cui sia assicurata l'attestazione di ricevimento, almeno tre giorni prima del termine fissato per la riunione.

12.5 L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' data facoltà di un maggior termine, non superiore comunque a centottanta giorni, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.2364 C.C.

12.6 L'assemblea si riunisce presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia.

Art. 13 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA - SEGRETARIO - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE - TRASMISSIONE VERBALI

13.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico, ~~o, nel caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con firma disgiunta oppure congiunta, dall'amministratore incaricato di effettuare la convocazione.~~ In caso di loro impedimento o assenza l'assemblea sarà presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Qualora Amministratore Unico sia una persona giuridica, essa è rappresentata dal rappresentante persona fisica.

13.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e qualora il presidente lo ritenga opportuno, due scrutatori. La nomina del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal notaio.

13.3 E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare;
- sia consentito agli intervenuti seguire la

discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

~~13.4 Copia delle deliberazioni dell'Assemblea sono inviate, a titolo informativo, ai soci Enti pubblici territoriali locali, a cura dell'Organo Amministrativo.~~

Art. 14 - QUORUM ASSEMBLEARI

14.1 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvi i casi previsti dai numeri 4 e 5 del secondo comma dell'art.2479 del codice civile e così come precisato dall'art.2479bis del medesimo Codice Civile, ove sarà necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

14.2 Sono salvi gli accordi tra soci enti pubblici territoriali per garantire il controllo analogo della società *in house*.

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE

15.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico, anche persona giuridica, o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre membri.

~~15.2 L'amministrazione potrà, altresì, essere affidata a più persone che, anche senza formare un collegio, secondo quanto previsto all'atto della nomina, potranno agire tra loro in forma disgiunta, congiunta o mista, a norma del terzo comma dell'art.2475 C.C.. In tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258 CC.~~

~~Con riferimento alle operazioni previste dall'ultimo comma dell'art.2475 C.C., o ad analoghe disposizioni di legge, nel caso di amministrazione affidata disgiuntamente, le decisioni degli amministratori debbono essere adottate mediante apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione; a tal fine gli amministratori sono convocati dall'amministratore più anziano e deliberano validamente col voto favorevole della maggioranza degli~~

~~amministratori in carica. In caso di due soli amministratori, la decisione dovrà essere presa congiuntamente.~~

~~Le deliberazioni così assunte sono fatte constare da verbale sottoscritto da almeno uno degli amministratori; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.~~

~~All'atto della nomina potranno essere definite materie per le quali, in ogni caso, si renda necessaria delibera Consigliare.~~

15.32 All'organo amministrativo sono affidati tutti i più ampi poteri per il compimento degli atti di amministrazione che non siano dalla legge o dalle presenti Norme sul funzionamento della società queste statuite riservati all'assemblea.

15.43 In particolare, l'Organo Amministrativo, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio d'esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei Piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci i seguenti atti di competenza dell'Organo Amministrativo:

- a) definizione Contratto di Servizio con gli Enti Soci;
- b) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie;
- c) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda;

d) attribuzione deleghe di gestione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

~~L'Organo Amministrativo approva semestralmente una relazione sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, fornendo inoltre specifica informazione in merito all'adozione degli atti autorizzati dall'Assemblea e delle ricadute dei medesimi sull'attività gestionale. Provvede inoltre ad informare i soci di ogni evento o situazione che ritenga utile portare allo loro attenzione.~~

15.54 Per quanto riguarda le modalità e il luogo di convocazione e le modalità di svolgimento della riunione, si applicano, in quanto compatibili, quelle

dettate per il consiglio di amministrazione dall'art.17) del presente testo di norme.

15.65 La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, nominando procuratori ed avvocati alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spettano all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, in assenza od impedimento del Presidente. Qualora l'Amministratore Unico sia una persona giuridica, la rappresentanza e la firma sociale sono attribuite al rappresentante persona fisica individuato. ~~In caso di amministrazione disgiunta, congiunta o mista, la rappresentanza e la firma sociale saranno attribuite, all'atto della nomina dall'Assemblea, secondo le modalità che saranno ritenute più idonee.~~

15.6 Non è consentito istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Art. 16 - NOMINA AMMINISTRATORI - DURATA - DECADENZA

16.1 Ad amministratori possono essere nominati non soci.

16.2 Il Socio Comune di Ferrara ha il diritto di procedere alla nomina - ed alla revoca diretta, anche in assenza di giusta causa - in analogia all'art. 2449 c.c., della totalità degli amministratori, in considerazione dell'entità maggioritaria, della partecipazione **diretta ed indiretta** dal medesimo posseduta; **i relativi atti di nomina o revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione degli stessi. Gli amministratori essi** sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c..

16.3 Agli Amministratori si applica l'art. 2382 c.c., relativo alle cause di ineleggibilità e decadenza.

16.4 La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di

legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.

16.5 La nomina dell'organo amministrativo dovrà altresì avvenire in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 39/2013 in tema di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, nonché del D.L. 95/2012 art.4 commi 4 e 5, e del D. Lgs. 175/2016 e successivi regolamenti e decreti ministeriali, per le parti applicabili, in tema di composizione e retribuzione degli organi di amministrazione.

16.6 Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato fino a revoca o dimissioni, ovvero secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina.

16.7 La cessazione degli amministratori per decadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo si è ricostituito.

16.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvederanno a sostituirli, previo ottenimento del gradimento del Comune di Ferrara e nel rispetto dei commi 16.3-16.4-16.5.

Decade l'intero organo amministrativo qualora, per dimissioni o altre cause vengano a mancare:

- la metà dei consiglieri, se questi sono in numero pari;
- la maggioranza degli amministratori, se questi sono in numero dispari.

In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni.

Art. 17 FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

17.1 Il funzionamento del consiglio di amministrazione è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) il consiglio, qualora non vi abbia provveduto il socio in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il presidente ed eventualmente un vice presidente, che esercita le funzioni del primo in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare un solo ~~e più~~ amministratore delegato, determinandone i poteri nei limiti previsti dall'art.2381 c.c., salva

l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea; il Consiglio può, altresì, nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti; è ammessa la carica di Vicepresidente solo quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

b) il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purchè in territorio italiano, quando il presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il consiglio è convocato dal presidente mediante comunicazione scritta, ovvero mediante telefax o posta elettronica, contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori e ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e in caso di particolare urgenza con telefax o e-mail con notifica di ricevimento da inviarsi almeno ventiquattro ore prima; in caso di impossibilità o inattività del presidente, il consiglio può essere convocato dal vicepresidente, se nominato, ovvero da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione il consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il consiglio di amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al presidente;

g) le decisioni del consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore a otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono

risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società che trascriverà le risultanze della consultazione sul libro verbali;

h) Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche in teleconferenza o videoconferenza con l'ausilio delle relative tecnologie, senza che sia richiesta la contemporanea presenza fisica dei consiglieri nello stesso luogo, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificatisi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

i) il consiglio di amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

~~In ogni caso, con riferimento alle normative indicate dall'art.2475 quinto comma C.C., le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.~~

Art. 18 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

18.1 I compensi degli Amministratori sono stabiliti ai sensi dell'art.2389 c.c..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

18.2 L'Assemblea può inoltre assegnare loro un compenso annuale. L'eventuale compenso dell'~~gli~~ amministratori ~~e delegati~~ è stabilito dal consiglio di amministrazione contestualmente alla nomina. L'Assemblea può tuttavia fissare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

18.3 Tutti i compensi sono sempre stabiliti nei limiti delle norme ~~di legge e regolamentari~~ vigenti; ~~è in ogni caso escluso corrispondere ai componenti degli organi~~

sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività; è altresì escluso corrispondere trattamenti di fine mandato.

Art. 19 CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

19.1 La Società nomina un Organo di controllo e/o un revisore.

19.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., l'organo di controllo sarà composto da un sindaco scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, il quale esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409-bis, secondo comma, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa.

19.23 In alternativa, l'assemblea dei soci potrà:

- a) prevedere che le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate da un collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di cui agli artt.2397 e seguenti del codice civile;
- b) che le funzioni di controllo e di revisione siano esercitate separatamente, attribuendo la prima ad un organo di controllo monocratico o collegiale e la seconda ad un revisore o a una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

19.34 L'organo di controllo, qualunque sia la sua composizione, resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione per scadenza del termine dell'organo di controllo ha effetto nel momento in cui esso è ricostituito.

19.45 Sia il sindaco unico sia i componenti il collegio sindacale sono in ogni caso rieleggibili. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio ed i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

19.56 La nomina e revoca dei membri dell'Organo di Controllo e/o di revisione è riservata al Comune di Ferrara ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici in analogia all'art. 2449 C.C.; i relativi atti di nomina o di revoca sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dei medesimi.

19.67 Il compenso dei membri dell'Organo di Controllo

e/o di revisione è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio, nei limiti e secondo i criteri determinati dalle leggi applicabili.

19.78 Il sindaco unico o il collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. e, salva la nomina di un revisore, esercita la revisione legale dei conti della società, ai sensi dell'art. 2409 bis, secondo comma, c.c., ove ricorrano tutte le condizioni prescritte dalla citata normativa. In ogni altra ipotesi di prescrizione obbligatoria di revisione legale dei conti, la stessa sarà esercitata nei modi, forme e termini di legge.

19.89 E' ammessa la possibilità che le riunioni di collegio sindacale si tengano in audio/video conferenza.

~~19.9 Fuori dalle ipotesi previste dal secondo e terzo comma dell'art.2477 c.c., la società non avrà organo di controllo e/o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dei soci che, in tali casi, potrà procedere alla nomina di un organo di controllo e/o di un revisore a prescindere dalle prescrizioni di cui all'art.2477 c.c., secondo le modalità ritenute più utili per la società.~~

19.10 La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Art. 20 - BILANCIO ED UTILI

20.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta all'Assemblea per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo

amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, nei limiti indicati dall'art.2478 bis C.C.

20.2 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. La rimanente parte degli utili di esercizio è distribuita ai Soci, salva una diversa decisione degli stessi.

Art. 21 - CONTROLLO DEI SOCI ENTI PUBBLICI

21.1 I soci Enti Pubblici locali ~~territoriali~~ potranno affidare direttamente alla società i servizi pubblici inerenti la rispettiva area di competenza, mediante lo strumento del Contratto di servizio.

21.2 I Soci Enti Pubblici locali ~~territoriali~~, infatti, direttamente o anche per il tramite di società dai medesimi totalmente partecipate, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e di controllo nelle ~~seguenti~~ forme e modalità **decise periodicamente dai medesimi nei propri atti e strumenti di programmazione. Il controllo analogo è altresì esercitato:**

a) mediante le autorizzazioni dell'Assemblea dei soci al compimento di atti di competenza dell'Organo Amministrativo, come previsto all'art.15 comma 15.4 **3** delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute;**

b) mediante la previsione della nomina (e revoca) pubblica diretta dell'Organo Amministrativo ~~ex~~ **in analogia all'art.2449 c.c.,** come previsto all' art. 16 comma 16.2 delle presenti **Norme sul funzionamento della società Statute;**

c) mediante la previsione statutaria - articoli 1) commi 1.2 e 1.3, 5) commi 5.2 e 5.3 e 9) comma ~~&~~ 9.5 - del vincolo pubblico alla trasmissibilità ed al possesso delle partecipazioni sociali;

d) ~~mediante l'esame degli atti, dei documenti e delle informazioni trasmessi ai Soci ai sensi degli artt. 13) comma 13.5, 15) comma 15.4.~~

21.3 I soci enti pubblici locali territoriali, qualora siano più d'uno, al fine di poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potranno sottoscrivere appositi

accordi - o Patti Parasociali - con cui si garantiranno reciprocamente il pieno controllo sulla società, tramite l'esercizio coordinato dei loro poteri sociali, di indirizzo e di controllo.

Tali accordi, una volta sottoscritti, dovranno comunque essere integrati a seguito dell'ingresso di nuovi Soci enti pubblici territoriali.

Art. 22 - RINVIO ALLA LEGGE

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge ed in particolare le disposizioni del codice civile e del D. Lgs. 175/2016 (T.U. Partecipate) in quanto applicabili alla società.